



COMUNE DI TREZZO TINELLA

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4

OGGETTO:

Determinazione aliquota IMU

L'anno **DUEMILADODICI** addì **VENTISETTE** del mese di **APRILE** alle ore **21:00** nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente legge, vengono convocati in sessione **ORDINARIA**, in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA** Convocazione i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. VIAZZI Mario - Presidente	Sì
2. FERRERO Carlo - Consigliere	Sì
3. CULASSO Giorgio - Consigliere	Sì
4. GIOELLI Silvia - Vice Sindaco	Sì
5. RIGO Caterina - Consigliere	No
6. BADELLINO Renato - Consigliere	Sì
7. ABRIGO Franco - Consigliere	Sì
8. IUORIO Giuliano - Consigliere	No
9. BONIFACIO Daniela - Consigliere	Sì
10. DOGLIO Piero - Consigliere	Sì
11. FIORE Arturo - Consigliere	Sì
12. BOFFA Domenico - Consigliere	No
13. AVEZZA Franco - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale D.ssa FRACCHIA Paola la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor VIAZZI Mario nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per le trattative dell'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale unica, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 03 in data 27.04.2012 esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto inoltre l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visti:

- il decreto del Ministero dell'interno del 21 dicembre 2011 (G.U. n. 304 in data 31 dicembre 2011), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;
- l'articolo 29, comma 16-*quater*, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, con il quale detto termine è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 2012;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
- aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €. 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP;
 - 3) Unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa;

Ricordato che:

- a) il gettito dell'imposta municipale unica derivante da tutti i cespiti imponibili diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale ad aliquote di base è riservato per il 50% allo Stato;

- b) tutte le variazioni di aliquote e/o di detrazioni d'imposta eventualmente stabilite dal Comune NON SI APPLICANO alla quota di imposta riservata allo Stato, rimanendo dunque ad esclusivo carico del comune stesso;
- c) le risorse trasferite dallo Stato ai comuni tramite il Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero, per le regioni a statuto speciale, tramite i trasferimenti, **variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base dell'imposta municipale unica**, con una riduzione complessiva a livello nazionale di 1,627 miliardi per il 2011, 1,7624 miliardi per il 2013 e 2,162 miliardi per il 2014;

Atteso che il clima di estrema incertezza che circonda gli effetti finanziari dell'IMU e i rischi che l'introduzione di questo nuovo tributo comporti una riduzione di risorse a favore dei comuni, a fronte di un aumento della pressione fiscale a carico dei contribuenti, rendono non solo alquanto difficoltoso ed estremamente azzardato ipotizzare una riduzione delle aliquote di base previste per legge, ma impongono la necessità per sopperire ai tagli previsti dal decreto Salva Italia di procedere a deliberarle nella misura di legge

Ritenuto pertanto di determinare per l'anno 2012 le seguenti aliquote dell'imposta municipale unica:

Aliquota	Misura
Aliquota ridotta abitazione principale	0,4
Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale	0,2
Aliquota ordinaria	0,76

Ritenuto altresì di determinare nelle misure di legge le detrazioni previste per l'abitazione principale

Aperta ampia discussione

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Visto lo Statuto Comunale;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000;

Presenti n. 10
Voti favorevoli n. 10
Voti astenuti n. --
Voti contrari n. --
resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di determinare, per quanto in premessa indicato le seguenti **aliquote** per l'applicazione dell'Imposta Municipale unica per **l'anno 2012**:

Aliquota/detrazione	Misura
Aliquota ridotta abitazione principale	0,4
Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale	0.2
Aliquota ordinaria	0,76

2. di determinare nelle misure di legge le detrazioni previste per l'abitazione principale.
3. di dare atto che le aliquote e le detrazioni così determinate consentono di raggiungere il pareggio di bilancio.
4. di demandare al responsabile del servizio gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente atto

si decide all'unanimità di anticipare all'ordine del giorno la trattazione del seguente argomento:
 "ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO . APPROVAZIONE REGOLAMENTO."

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to : VIAZZI Mario

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to: FERRERO Carlo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: FRACCHIA Paola

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N 49 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., è stata pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 08/05/2012 al 23/05/2012.

Opposizioni:

Trezzo Tinella, li 08/05/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: FRACCHIA Paola

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio è divenuta esecutiva ai sensi di legge dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

Si certifica che la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134 comma 4°)

Trezzo Tinella, li 17/05/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FRACCHIA Paola